



CLAUDIO DE FALCO

L'intelligenza artificiale nel processo civile: lo stato dell'arte e le prospettive future

Partendo dalla normativa nazionale e dell'Unione Europea, il presente contributo indaga i margini di utilizzo dell'Intelligenza Artificiale nel processo civile, prestando particolare attenzione alle sperimentazioni in corso fra la magistratura; sulla base di queste e dell'analisi diretta della normativa, l'Autore si interroga sui margini di un legittimo uso processuale dell'IA nel prossimo futuro.

Starting from national and European Union legislation, this contribution examines the scope for the use of Artificial Intelligence in civil proceedings, with particular attention to the ongoing pilot projects within the judiciary. On the basis of these experiences, as well as a direct analysis of the relevant legal framework, the Author explores the boundaries of a legitimate procedural use of AI in the near future.

Sommario: 1. Introduzione – 2. Le fonti normative sull'IA nella giustizia. – 3. Margini per un legittimo impiego dell'IA nel processo e prime sperimentazioni. – 4. Prospettive future dello strumento e conclusioni.

1. Introduzione

L'intelligenza artificiale è senza dubbio il grande tema dell'epoca contemporanea, al punto da condurre le principali branche del sapere a misurarsi con essa. La devoluzione ad un'intelligenza "artificiale" di ragionamenti opinabili e controvertibili, quali sono quelli giuridici, è certamente problematica, e manifesta la tensione subito sorta fra il diritto e l'uso di queste tecnologie. È evidente, però, che un approccio sordo agli stimoli posti dall'intelligenza artificiale sarebbe del tutto controproducente, sicché compito del giurista è interrogarsi sull'uso che l'IA può avere nel diritto, sostanziale e processuale.

La dialettica fra diritto processuale e intelligenza artificiale oscilla fra un'enfasi esacerbata sui rischi che lo strumento può comportare, fino ad una scintillante esaltazione dell'IA quale mezzo per rendere definitivamente efficiente la giustizia, eventualmente conducendo alla temuta o auspicata sostituzione del giudice con una macchina, sacrificando il giudice persona fisica all'altare della certezza del diritto¹.

Quello della giustizia predittiva² è solo uno dei numerosi ambiti in cui l'intelligenza artificiale può servire al processo: senza arrivare all'irrisolvibile questione della sostituibilità del giudice

¹ Noto è il passo di WEBER, *Economia e società*, Torino, traduzione italiana del 1999, 472, che invoca "un diritto che possa venir calcolato al pari di una macchina".

² Sul tema, si v. P. BIAVATI, *Elasticità e semplificazione: alcuni equivoci*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 2019, p. 1163; C. CASTELLI, *Giustizia predittiva*, in *Questione Giustizia*, 8 febbraio 2022; A. SIGNORELLI, *La prevedibilità della e nella decisione giudiziaria*, in G. RESTA, V. ZENO-ZENCOVICH (a cura di), *Governance of/through big data*, Roma, 2023, p. 276; G.

con un *chatbot*, è già complesso interrogarsi sui limiti con cui il giudice possa avvalersi dell'IA, ferma la responsabilità della decisione in capo ad un soggetto persona fisica³.

Il presente contributo intende indagare quale ruolo possa avere questo strumento nelle mani del giudice, nella consapevolezza dei suoi rischi e delle sue potenzialità. L'esame deve necessariamente prendere le mosse dalla recente normativa in tema di utilizzo dell'intelligenza artificiale nel processo, individuando, anche attraverso l'analisi concreta dei primi utilizzi dell'IA in Italia, quali siano gli attuali margini per un suo legittimo impiego nel processo. Questo studio maggiormente compilativo sarà seguito da alcune ipotesi operative, soprattutto alla luce delle linee guida degli organi istituzionali, su quale sia il prossimo futuro dell'IA nel processo civile.

In ogni caso, è opportuno premettere che la normativa sull'IA nell'attività giudiziaria si fonda su di una visione antropocentrica⁴: è il cosiddetto approccio *human in the loop* (letteralmente "umano nel ciclo"), per cui i rischi dell'IA possono essere sterilizzati o quanto meno ridotti ove sia assicurato un controllo umano nel suo sfruttamento, di modo da garantire l'attendibilità degli esiti dell'attività⁵. Al di là dei testi normativi che si analizzano di seguito, è significativo precisare che il "Principio del controllo da parte dell'utilizzatore" era stato già affermato dalla Carta etica europea sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale nei sistemi giudiziari e negli ambiti connessi⁶, adottata dalla Commissione europea per l'efficienza della giustizia (CEPEJ), organo in seno al Consiglio d'Europa, il 3 dicembre 2018.

2. Le fonti normative sull'IA nella giustizia

La regolamentazione dell'intelligenza artificiale richiede un approccio necessariamente trasversale, sia da un punto di vista contenutistico che da un punto di vista geografico; ed infatti, le fonti in materia sovente regolano l'IA in via generale, con poche disposizioni specifiche sui singoli ambiti, fra cui il processo. La rilevanza transnazionale dei temi digitali, poi, ha portato le organizzazioni internazionali a occuparsi per prime del tema; si tratta di

ZACCARIA, *Mutazioni del diritto: innovazione tecnologica e applicazioni predittive*, in *Ars Interpretandi*, 2021, I, p. 40; la giustizia predittiva è un tema affrontato ben prima delle recentissime svolte in tema di AI, si v. ad esempio M. TARUFFO, *Judicial Decisions and Artificial Intelligence*, in G. SARTOR, L.K. BRANTING (a cura di) *Judicial Applications of Artificial Intelligence*, Berlino, 1998, p. 207 ss.

³ Consapevole dei rischi di un'IA anche come mero ausilio al giudice è M. BARBERIS, *Giustizia predittiva: ausiliare e sostitutiva. Un approccio evolutivo*, in *Milan Law Review*, 2022, 3, 2.

⁴ È un principio affermato tanto dall'articolo 1 del Regolamento 12 giugno 2024, n. 2024/1689/UE quanto dall'art. 1 della Legge 23 settembre 2025, n. 132, testi che si affronteranno più approfonditamente nel paragrafo seguente.

⁵ F. PASQUALE, *Le nuove leggi della robotica. Difendere la competenza umana nell'era dell'intelligenza artificiale*, Roma, Luiss University Press, 2021; sul tema specifico della necessaria sorveglianza umana all'attività amministrativa si v. G. GALLONE, *Riserva di umanità e funzioni amministrative*, Padova, 2023, p. 35 ss.; C. PUNZI, *L'umanesimo digitale: verso un nuovo principio di responsabilità?*, in *Democrazia e diritti sociali*, 2023, 1, p. 23 ss.;

⁶ La Carta è rinvenibile al link <https://rm.coe.int/carta-etica-europea-sull-utilizzo-dell-intelligenza-artificiale-nei-si/1680993348>.

istituzioni spesso sornite di poteri normativi autenticamente vincolanti, sicché il c.d. *soft law* assume nella materia oggetto del presente studio un certo rilievo⁷.

Senza la pretesa di enumerare tutti gli interventi normativi e para-normativi sull'AI nel processo, pare opportuno riferirsi anzitutto all'ordinamento dell'Unione Europea. Come spesso accade, è stata proprio l'UE la prima organizzazione a regolare il fenomeno, proponendosi il fine di elaborare un modello ispiratore per i regolatori extra-comunitari⁸. La prima normativa generalista in tema di intelligenza artificiale si deve, dunque, al Regolamento approvato il 13 giugno 2024, n. 2024/1689/UE (c.d. *AI Act*)⁹: si tratta di una normativa di portata universale, che trova applicazione a tutti i sistemi IA, anche extracomunitari, che saranno legittimamente impiegabili nel territorio dell'Unione solo ove rispettino i requisiti sostanziali fissati dal regolamento¹⁰.

Invero, nella legislazione UE un riferimento all'intelligenza artificiale era contenuto nell'art. 22 del GDPR¹¹, che tutela il diritto a non essere sottoposti a decisioni fondate unicamente sul trattamento automatizzato che producano effetti giuridici o incidano significativamente sulla persona, evidenziando l'esigenza del controllo umano sulla macchina, in ossequio al prima descritto approccio *human in the loop*, ribadito con l'*AI Act*¹²; già la Commissione, peraltro, aveva sottolineato prima l'esigenza di assicurare lo sviluppo dell'IA¹³, poi quella di gestirne i rischi¹⁴.

Comunque sia, il principio ispiratore della nuova normativa europea consiste nell'identificazione dei settori ad alto rischio, elencati nell'Allegato III al Regolamento, nei quali l'impiego dell'Intelligenza Artificiale è subordinato al rispetto di particolari obblighi sostanziali e procedurali, come la necessità di dotarsi di un sistema di gestione del rischio (art. 9) e di garantire la sorveglianza umana (art. 14).

L'amministrazione della giustizia rientra tra i settori ad alto rischio, ancorché il medesimo regolamento contempli una serie di ipotesi in cui tale qualificazione non trova applicazione¹⁵:

⁷ Sul concetto di *soft law*, si v., fra gli altri, R. BIN, G. PITRUZZELLA, *Diritto costituzionale*, Torino, 2018, p. 420 e B. CONFORTI, *Diritto internazionale*, Napoli, 2020, p. 46.

⁸ La dottrina nordamericana, con riferimento al potere dell'UE di definire standard normativi in materie di interesse mondiale, parla di *Brussels Effect*; cfr. A. BRADFORD, *The Brussels Effect: How the European Union Rules The World*, Oxford Univ. Press, 2020.

⁹ In *Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea*, 12 luglio 2024, Serie L.

¹⁰ G. RESTA, *L'ambito territoriale di applicazione del Regolamento europeo sull'intelligenza artificiale: note critiche*, in *Diritto dell'informazione e informatica*, 2024, 6, p. 731.

¹¹ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati.

¹² P. STANZIONE, *Intelligenza artificiale, giustizia, protezione dei dati personali*, in A. CIRIELLO (a cura di), *Giustizia, Lavoro e PA nell'era digitale*, Napoli, 2024, p. 236.

¹³ Comunicazione della Commissione europea, *L'intelligenza artificiale per l'Europa*, Bruxelles, 25 aprile 2018.

¹⁴ Comunicazione della Commissione europea, *Plasmare il futuro digitale dell'Europa*, Bruxelles, 19 febbraio 2020.

¹⁵ Sono i casi di cui al paragrafo 3 dell'art. 6 del Regolamento (UE) 2024/1689.

si fa per esempio riferimento al caso in cui l'IA svolga un compito procedurale limitato, o sia volta a "migliorare" il risultato di una precedente attività umana, nonché il caso in cui il compito dell'IA sia "solo preparatorio rispetto a una valutazione pertinente ai fini dei sistemi IA elencati"¹⁶ nell'allegato al Regolamento; quest'ultima fattispecie richiede qualche riflessione ulteriore: il legislatore Europeo sembra considerare "ad alto rischio" la sola eventualità in cui la decisione giudiziale sia affidata alla macchina, in conformità a quei temuti orientamenti in tema di giustizia predittiva già citati; al contrario, sembrerebbe coerente con la normativa europea l'uso dell'intelligenza artificiale per studiare ed eventualmente riassumere gli atti introduttivi del giudizio, ferma la provenienza dal giudice della decisione della lite. Cionondimeno, la fonte europea dispone che in ogni caso l'attività giudiziale di ricerca e interpretazione di fatti e del diritto, delegata all'IA, rappresenta settore ad alto rischio¹⁷, ed è difficile escludere che la valutazione di un ricorso si qualifichi come interpretazione di fatti.

Si tratta evidentemente di principi generalissimi, destinati a trovare applicazione negli anni a venire con norme attuative e leggi nazionali, in ossequio alla Strategia europea in materia di giustizia elettronica (2024-2028), come riaffermato dal Consiglio UE, che ha nuovamente sottolineato che l'adozione delle decisioni finali debba rimanere attività *guidata* dall'uomo¹⁸. La rilevanza del principio *human in the loop*, in ogni caso, è appalesata dall'art 6 del Regolamento, il cui comma 3 esclude che un sistema IA sia ad alto rischio ove non influenzi materialmente il processo decisionale umano.

Venendo al diritto interno, l'Italia è stata fra i primi stati a dotarsi di una legge generale sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale, la Legge 23 settembre 2025, n. 132. Anche l'art. 1 del nostro testo normativo suffraga la visione antropocentrica di cui si è detto, riaffermata poi nelle disposizioni di maggiore interesse per la presente analisi: anzitutto, nell'art. 13, in materia di professioni intellettuali, in cui va inclusa quella forense, secondo cui la sorveglianza del professionista deve sempre garantire la prevalenza del pensiero umano sull'IA¹⁹, in coerenza con la qualificazione ad alto rischio *ex AI Act* dell'attività giudiziaria.

È poi dedicata una norma specifica all'intelligenza artificiale nel processo, l'art. 15, che, analogamente al Regolamento UE, impone di riservare sempre al magistrato persona fisica l'interpretazione e applicazione della legge, la valutazione dei fatti e delle prove, e l'adozione dei provvedimenti; al contrario, si ammette esplicitamente che l'IA sia sfruttata per la migliore

¹⁶ Art. 6, Regolamento (UE) 2024/1689 e Considerando n. 53 del medesimo.

¹⁷ Considerando n. 61 del Regolamento (UE) 2024/1689.

¹⁸ Consiglio UE, *Conclusioni sull'uso dell'intelligenza artificiale nel settore della giustizia (16933/24)*, 16 dicembre 2024; il documento è rinvenibile al link <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-16933-2024-INIT/it/pdf>.

¹⁹ Servizio studi del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, Dossier A.S. n. 1146-B "disposizioni e delega al governo in materia di intelligenza artificiale", 27 giugno 2025, p. 47.

organizzazione dei servizi giustizia, per la semplificazione lavoro giudiziario, e per l'attività amministrativa e accessoria.

Dalla citata disposizione emerge limpidamente che l'ordinamento vieta il ricorso da parte del giudice a sistemi di giustizia predittiva²⁰, mentre non è chiaro sino a che punto possa spingersi il ricorso all'IA quale mezzo di supporto al giudice.

La norma opera poi un raccordo con l'*AI Act*, vietando l'uso dell'IA negli uffici giudiziari, fino alla compiuta attuazione del Regolamento medesimo, senza autorizzazione del Ministero della Giustizia.

Prima di esaminare le sperimentazioni già in corso e i margini di legittimità dell'IA da parte del giudice, pare opportuno precisare, per completezza, che la legge modifica anche l'art. 9 del Codice di procedura civile, rimettendo alla competenza esclusiva del Tribunale le cause che hanno ad oggetto il "funzionamento di un sistema di intelligenza artificiale"²¹.

Sono necessarie due ulteriori precisazioni sulla normativa interna: anzitutto, si tratta per lo più di una legge delega, che fissa alcuni principi generali, demandando al Ministero della Giustizia il compito di individuare la "disciplina degli impieghi dei sistemi di intelligenza artificiale per l'organizzazione dei servizi relativi alla giustizia, per la semplificazione del lavoro giudiziario e per le attività amministrative accessorie"; in secondo luogo, come emerge dal testo dell'art. 15 commentato, ripropone, forse impropriamente, principi già affermati dalla normativa unionale.

3. Margini per un legittimo impiego dell'IA nel processo e prime sperimentazioni

Dalla disciplina sopra descritta, emerge immediatamente che l'intelligenza artificiale nella giustizia può conoscere modelli di impiego ricollegabili a due principali linee direttrici: da un lato, l'IA può svolgere ruolo di supporto all'attività organizzativa della macchina della giustizia, analizzando dati statistici relativi all'ufficio, o anonimizzando e "pseudonimizzando" provvedimenti da rendere consultabili nelle banche dati²²; dall'altro, ed è questo l'uso più problematico che può farsi di questo puntente strumento, può fungere da supporto all'attività giurisdizionale, consentendo di riassumere gli atti di parte, o redigendo modelli di provvedimento sulla base di una banca dati predefinita, magari dello stesso giudice che usa lo strumento; con il *caveat*, in quest'ultimo caso, che lo sfruttamento dell'IA non può mai implicare il ricorso alla giustizia predittiva.

All'interprete appare immediatamente evidente l'incertezza della terminologia normativa utilizzata, sicché, per individuare gli attuali ambiti dell'IA nel processo, può risultare proficuo dare conto delle sperimentazioni in corso sull'utilizzo di questo strumento, in parte iniziate

²⁰ Servizio studi del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, Dossier A.S. n. 1146-B, cit., p. 54.

²¹ È il disposto dell'art. 17 della più volte citata l. 23 settembre 2025, n. 132.

²² Si tratta di un'attività che rientra fra quelle non ad alto rischio, per espressa previsione del Considerando n. 61 al Regolamento.

anche prima delle fonti normative esaminate. La scelta delle istituzioni italiane di consentire l'uso dell'IA in via provvisoria è coerente con gli atti di indirizzo degli organismi sovranazionali: il punto VII del paragrafo n. 92 del parere n. 26 del Consiglio Consultivo dei Giudici Europei²³, tenendo conto che la corretta valutazione dell'effetto della tecnologia potrebbe non essere possibile prima dell'utilizzo della medesima, suggerisce di avvalersi di "prove pilota", propedeutiche ad una scelta consapevole sul grado di integrazione dell'innovazione tecnologica nell'attività umana.

La prima sperimentazione del conferimento ai giudici di un'intelligenza artificiale da impiegare nella giurisdizione si deve alla piattaforma di Microsoft 365 CoPilot. L'IA in questione è già integrata nel pacchetto Office del dominio giustizia, fornito dal Ministero della Giustizia a tutti i magistrati. Un apposito documento tecnico di Microsoft garantisce la conformità di CoPilot alla normativa in tema di AI, oltre che ai regolamenti in tema di privacy, sicurezza, e protezione dei dati dell'amministrazione della giustizia. La versione avanzata, utilizzabile a fini giurisdizionali, però, è fornita ai soli magistrati coinvolti nei programmi di sperimentazione autorizzati dal Ministero, sotto la sua supervisione e per soli fini di studio del fascicolo e attività organizzative: in ossequio ai principi sopra esposti, al giudice è consentito di avvalersi dell'IA per studiare le fonti dottrinali e giurisprudenziali che lo possano condurre alla decisione corretta, non per adottare la medesima. La sperimentazione è stata inizialmente attivata per un numero limitato di utenti direttamente dalle strutture centrali, tra cui i dirigenti di tutti gli uffici giudiziari, i magistrati incaricati del compito di referenti per l'informatica sul territorio, i formatori decentrati e altri magistrati individuati sulla base di iniziative di sperimentazione concordate, presso gli uffici di Perugia, Catania, Milano, Bologna e Napoli, ed è stata accompagnata da sessioni di formazione sul consapevole utilizzo dell'applicativo con l'ausilio di un pool di magistrati facilitatori²⁴. Bisogna considerare che alla data di entrata in vigore dell'*AI Act*, fissata per agosto 2026, l'amministrazione della giustizia, in quanto settore in linea di principio ad alto rischio, potrà fornire solo sistemi di IA che abbiano ottenuto una valutazione positiva di conformità agli standard UE, con conseguente iscrizione nel registro tenuto dall'Unione²⁵. Il legislatore europeo, quindi, ha voluto evitare di gravare i magistrati dell'onere di verificare la sussistenza nel sistema IA utilizzato dei requisiti previsti dalla normativa, prevedendo una marcatura istituzionale dei sistemi impiegabili nei settori ad alto rischio, come quello della giustizia.

²³ Si tratta di altro organo in seno al Consiglio d'Europa; il parere citato è rinvenibile al link <https://rm.coe.int/ccje-opinion-no-26-2023-final/1680adade7>.

²⁴ Atti del Convegno Giustizia 4.0., tenutosi il 4 ottobre 2025, reperibili in formato video su <https://www.digitalizzazionecapri.com/>.

²⁵ È il disposto dell'art. 49 del Reg. UE 1689/2024.

Nella Relazione sull'amministrazione della giustizia relativa al 2024²⁶, peraltro, il Ministro della Giustizia ha menzionato varie altre applicazioni dell'IA già consentite o in corso di sperimentazione nel settore. Tra esse, un ruolo di primo piano è attribuito al progetto *DataLake* Giustizia, realizzato nell'ambito del PNRR: esso costituisce l'infrastruttura centrale di raccolta e gestione unificata dei dati del Ministero, progettata per integrare in modo dinamico e interoperabile le informazioni provenienti da tutte le banche dati giudiziarie e amministrative²⁷. Si tratta, in altre parole, di un innovativo sistema di gestione dei dati, che non vengono immagazzinati in un numero chiuso e predefinito (come nel tradizionale *Datawarehouse*), ma selezionati dalla ricerca stessa, attingendo a tutte le informazioni disponibili, a prescindere dalla loro fonte. L'integrazione dell'intelligenza artificiale nella selezione dei dati da studiare appare del tutto conforme alla normativa unionale e nazionale per cui padrone del processo decisionale deve rimanere il giudice.

È poi stato introdotto un apposito sistema di IA per l'anonimizzazione automatica delle sentenze civili e penali: ne è conseguita la diffusione per tutti i cittadini e per gli operatori del settore di una banca dati della giurisprudenza di merito; solo nella versione riservata per i magistrati, poi, è presente un *chatbot*, progettato per non generare risposte infondate e per fornire sempre la fonte dell'*output*²⁸.

I programmi da ultimo citati rappresentano una diretta applicazione del Regolamento europeo: da un lato, la selezione di riferimenti normativi e giurisprudenziali all'interno di banche dati predefinite può integrare senz'altro quel "compito procedurale limitato" o quel "compito preparatorio per una valutazione" che, ai sensi dell'art. 6 dell'*AI Act*, escludono la qualificazione dell'attività giudiziaria come settore ad alto rischio; pertanto, queste attività potranno essere delegate all'algoritmo anche senza l'adozione di quelle cautele imposte dal diritto UE; d'altro lato, come già detto, l'anonimizzazione dei provvedimenti è esemplificativamente indicata dal Considerando n. 61 del Regolamento come impiego "non rischioso" dell'IA.

Bisogna constatare, però, che al di fuori di queste ipotesi, è precluso al giudice impiegare l'intelligenza artificiale nella propria attività, quanto meno con riferimento all'interpretazione della legge e dei fatti. Pertanto, deve ritenersi interdetto l'uso di CoPilot ai giudici non compresi nella sperimentazione, e da stigmatizzare è il ricorso a diverse intelligenze artificiali: i meccanismi non forniti dal Ministero, ancor più dell'IA istituzionale che pure ha una propria fisiologica fallacia, possono correre il duplice rischio di fornire informazioni errate (c.d.

²⁶ La Relazione è consultabile al link https://www.giustizia.it/giustizia/page/it/relazione_su_amministrazione_giustizia.

²⁷ S. SILVESTRI, *Giustizia digitale e giudizio. La lunga strada dell'innovazione alla prova della Costituzione*, in *Questione giustizia*, 13 ottobre 2022.

²⁸ Atti del corso P24016, del 15 marzo 2024, presso la Scuola Superiore della Magistratura; si v. anche la relazione di P. ABBRITTI presso l'Università degli Studi di Perugia, del 2 aprile 2025, di cui al link https://giurisprudenza.unipg.it/files/intelligenza_artificiale_e_processo_penale_2_aprile_2025_-_dott._abbritti.pdf.

allucinazioni), eventualmente gravate dai *bias* tipici delle IA, o accondiscendenti rispetto al *deployer* (c.d. *sycophancies*), e di causare la trasmissione non autorizzata di dati personali ad altri soggetti privati, eventualmente anche extra UE, in violazione della *privacy* dei soggetti coinvolti nei procedimenti.

4. Prospettive future e conclusioni

Dal quadro descritto risulta evidente che l'impiego dell'intelligenza artificiale nel processo civile rappresenta un terreno per lo più inesplorato; anche all'indomani della normativa europea e nazionale, si è comunque in una fase interinale dell'integrazione dell'intelligenza artificiale nella macchina giustizia: il Regolamento UE, infatti, non è ancora entrato in vigore, e presupporrà un rigoroso *screening* dei sistemi IA attualmente usati; la legge italiana, invece, richiederà decreti attuativi.

In questa fase interinale, l'impiego di CoPilot nella giustizia è stato notevolmente ampliato: raccogliendo l'invito del Consiglio Superiore della Magistratura, che aveva di recente auspicato l'estensione della sperimentazione ai magistrati che ne facessero richiesta²⁹, è stato consentito a tutti i magistrati ordinari di partecipare alla sperimentazione, sia pure con un approccio dichiaratamente prudente e funzionale. L'impiego di strumenti di intelligenza artificiale generativa in via sperimentale è, infatti, circoscritto al supporto dell'organizzazione del lavoro e della produttività individuale del magistrato, senza alcuna interferenza sugli aspetti decisorii, valutativi o motivazionali della funzione giurisdizionale, che restano integralmente affidati alla responsabilità personale del giudice. La sperimentazione ha dunque una finalità essenzialmente conoscitiva: consentire agli operatori di comprendere direttamente potenzialità e limiti di tali strumenti, in un quadro di rigorose misure di sicurezza, protezione dei dati e tracciabilità degli utilizzi, e di maturare scelte consapevoli, sulla scorta della considerazione empirica che gli altri attori del processo già si avvalgono della tecnologia, e i magistrati non possono ignorarla³⁰.

Del resto, nella delibera citata, il CSM aveva affrontato il portato dell'art. 6 par. 3 dell'*AI Act*, in tema di attività che, pur collocate nell'alveo della giustizia, non rappresentino settore ad alto rischio, arrivando all'interessante conclusione che la ricerca su banche dati giurisprudenziali, ove selezioni automaticamente la giurisprudenza "più rilevante", configuri attività ad alto rischio; ciò potrebbe comportare la necessità di applicare le cautele fissate dal Regolamento per i sistemi in corso di sperimentazione, con particolare riferimento al citato *DataLake*.

²⁹ *Raccomandazioni sull'uso dell'intelligenza artificiale nell'amministrazione della giustizia*, deliberate dalla VII Commissione del Consiglio Superiore della Magistratura in data 8 ottobre 2025.

³⁰ Sul punto, v. il provvedimento di avvio della sperimentazione pubblicato sul Portale dei Servizi Telematici del Ministero della Giustizia: https://pst.giustizia.it/PST/page/it/presentazione_webinar_sperimentazione_copilot_260126?contentId=NWS4548&modelId=4.

Si può quindi sin da ora affermare che gli sviluppi attesi riguardano, in particolare, l'impiego di strumenti avanzati di supporto alla ricerca giurisprudenziale, che forniscano un quadro di *output* completo senza lasciare alla tecnologia la scelta dei risultati rilevanti.

Una sperimentazione tal fatta, applicata sia alle banche dati della Corte di cassazione sia alla banca dati della giurisprudenza di merito, realizzata dal Ministero della giustizia nell'ambito delle misure attuative del PNRR, senza alcuna incidenza sui profili valutativi e decisorii della funzione giurisdizionale³¹, non dovrebbe scontrarsi con il portato delle norme europee. Va in ogni caso richiamato il monito del CSM che invita il Ministero ad anticiparsi ed a realizzare quanto prima un sistema proprietario o comunque domestico di IA, che possa ricevere la valutazione positiva prescritta dalla norma UE, anche alla luce dei risultati delle citate sperimentazioni in corso (considerazione che deve, tuttavia, necessariamente confrontarsi con il cd. *gap* tecnologico che emerge dalla circostanza che le tecnologie di AI sono collocate attualmente in altri paesi (USA e Cina su tutti) diversi dall'Europa).

Al di là delle considerazioni del Consiglio Superiore, è quanto mai complesso interrogarsi sui margini di applicazione che potrà avere l'IA nella giustizia.

Sarebbe probabilmente congruo estendere agli Addetti all'Ufficio del Processo l'utilizzo dei sistemi di IA, posto che le funzioni loro affidate dalla normativa istitutiva (studio dei fascicoli, supporto al giudice in attività pratico-materiali, controllo della pendenza di istanze o richieste, approfondimento giurisprudenziale, et cetera) rientrano nei settori a rischio non alto ai sensi dell'art. 6 par. 3 del Regolamento, ancorché per la redazione di bozze di decisioni la proposta potrebbe scontrarsi con i divieti regolamentari e legislativi.

Certamente l'IA può da subito consentire una celere verifica dei limiti dimensionali degli atti del processo fissati dal D.M. 7 agosto 2023, n. 110, fungendo da ausilio sia per il giudice che per l'avvocato.

In conclusione, nella consapevolezza che la fase attuale è necessariamente transitoria, può senz'altro apprezzarsi che la comunità giuridica europea abbia accolto le sollecitazioni dell'IA; è lodevole, poi, che all'entusiasmo già da anni manifestato dalla letteratura, anche internazionale³², abbia fatto da *pendant* una normativa, sia pure per ora soltanto di cornice, sufficientemente consapevole dei rischi che l'IA porta con sé.

È superfluo riproporre il discorso sul necessario bilanciamento fra opportunità e pericoli dell'intelligenza artificiale, sicché forse è più stimolante concludere con una riflessione diversa: nella regolamentazione dell'IA, nonostante l'utilità delle clausole generali, deve tenersi conto della grandissima diversità che intercorre fra le attività del sistema processuale; un conto è

³¹ La Banca dati di merito, realizzata con il finanziamento PON governance 2014-2020 (React Eu) e aperta a tutti i cittadini, è accessibile dal portale pstgiustizia.it e contiene, disponibili per la ricerca e la consultazione, i provvedimenti civili (sentenze, decreti e ordinanze) provenienti dal Sistema Informatico del Settore Civile (SICI) dal 01/01/2016 ad oggi, con esclusione dei provvedimenti relativi a famiglia, minori e stato persona.

³² R. SUSSKIND, *Online Courts and the future of justice*, Oxford, 2021, p. 263.

l'organizzazione del calendario delle udienze, un altro la ricerca nelle banche dati, ed un altro ancora la decisione e la redazione dei provvedimenti; il successo dell'IA nel processo potrebbe dipendere, allora, dalla sapienza con cui si distingueranno le attività dell'amministrazione della giustizia che comportano realmente un alto rischio ai sensi dell'art. 6 del Regolamento. Mentre per esse, su tutte la decisione del merito, è imprescindibile che la sovranità rimanga al giudice, è auspicabile che per le attività routinarie ed automatizzabili la comprensibile preoccupazione verso l'IA non conduca il regolatore a vanificare l'utilità dello strumento con eccessivi limiti al suo impiego.

Claudio de Falco
Dottorando